



CONGEDO PARENTALE

Emissione
15.01.24

CONGEDO PATERNITA' OBBLIGATORIO

DECORRENZA E DURATA (ART. 27-BIS D. LGS. N. 151/2001):

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, **nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita, da poter utilizzare anche in via non continuativa** (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo).

È possibile fruire del congedo anche **frazionato a giorni** ma non frazionabile a ore, e anche in caso di morte **perinatale del figlio**.

In caso di **parto plurimo**, la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi**.

I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, previsto in favore del padre lavoratore per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 d.lgs. n. 151/2001).

QUANTO SPETTA:

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta **un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione**.

Per quanto concerne il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), **devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative**.

QUANDO FARE DOMANDA:

Il padre dovrà compilare e consegnare alla sede di riferimento apposita modulistica predisposta da Opera disponibile in formato cartaceo presso le sedi della Cooperativa, ove possibile con un anticipo non minore di cinque giorni in relazione all'evento nascita.

* * *

Per la disciplina completa in materia di congedo di paternità si rimanda agli artt. 27-bis e segg. del d.lgs. n. 151/2001 e si consiglia di rivolgersi alla sede territoriale Opera di riferimento per ogni chiarimento in merito.

CONGEDO PARENTALE

OPERA Società Cooperativa Sociale • ONLUS • Società Cooperativa per Azioni

sede legale e operativa
URBINO (61029) Via Paciotti, 3
Tel. 0722.327841 Fax 0722.327743

segreteria e sede operativa
ANCONA (60131) Via Spadoni, 12
Tel. 071.2076945 - 071.2915160

sede operativa
FANO (61032) Via della Fortezza
Tel. 338.8791594

sede amministrativa
ANCONA (60121) Via Saffi, 4
Tel. 071.50103259 Fax 071.50103260

sede operativa
TREIA (62010) Via Arno, 22
Tel. 0733.561181

sede operativa
ASCOLI PICENO (63100) Corso Vittorio Emanuele, 44
Tel. 0736.256474



CONGEDO PARENTALE

Emissione
15.01.24

DECORRENZA E DURATA (ART. 32 D. LGS. N. 151/2002)

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, **entro i primi 12 anni di vita del bambino**, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Nello specifico, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

- Alla **madre** lavoratrice dipendente, trascorso il periodo di congedo per maternità, per un periodo continuativo o frazionato di massimo **sei mesi**;
- Al **padre** lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo **sei mesi**, che possono diventare **sette** in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al **genitore solo** (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo **11 mesi**. L'articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Ai lavoratori dipendenti che siano **genitori adottivi o affidatari**, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di **parto, adozione o affidamento plurimi**, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

QUANTO SPETTA (ART. 34 D. LGS. N. 151/2001)

Fermo restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale nonché i termini temporali in cui è possibile fruirne:

1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1 gennaio 2024, da genitori lavoratori dipendenti, in alternativa tra i genitori, **in relazione ai figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni** dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa,

OPERA Società Cooperativa Sociale • ONLUS • Società Cooperativa per Azioni

sede legale e operativa
URBINO (61029) Via Paciotti, 3
Tel. 0722.327841 Fax 0722.327743

segreteria e sede operativa
ANCONA (60131) Via Spadoni, 12
Tel. 071.2076945 - 071.2915160

sede operativa
FANO (61032) Via della Fortezza
Tel. 338.8791594

sede amministrativa
ANCONA (60121) Via Saffi, 4
Tel. 071.50103259 Fax 071.50103260

sede operativa
TREIA (62010) Via Arno, 22
Tel. 0733.561181

sede operativa
ASCOLI PICENO (63100) Corso Vittorio Emanuele, 44
Tel. 0736.256474



CONGEDO PARENTALE

Emissione
15.01.24

di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono **indennizzati all'80%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di un mese**;

2. L'indennità corrisposta per il **secondo mese di congedo parentale**, fruibile entro il sesto anno di vita del bambino, dal 2025 sarà pari al **60% della retribuzione**. Per il **solo 2024**, è stabilito che anche l'indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella mistura **dell'80% della retribuzione**;
3. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono **indennizzati al 30%** della retribuzione, **fino al raggiungimento del limite di 9 mesi** (comprensivo dei primi due mesi, indennizzati diversamente);
4. i restanti periodi di congedo parentale, **fino al limite di 10 (o 11 mesi** qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), **non sono indennizzati**, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzati al 30% della retribuzione (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. 151/2001).

L'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione, si applica anche ai genitori adottivi/affidatari o collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

La nuova previsione normativa riportata al punto 2 ed introdotta con la legge di Bilancio 2024, interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2023.

QUANDO FARE DOMANDA

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

Il genitore dovrà compilare e consegnare alla sede di riferimento apposita modulistica predisposta da Opera disponibile in formato cartaceo presso le sedi della Cooperativa, ove possibile con un preavviso non minore di cinque giorni.

* * *

Per la disciplina completa in materia di congedo parentale si rimanda agli artt. 32 e segg. del d.lgs. n. 151/2001 e si consiglia di rivolgersi alla sede territoriale Opera di riferimento per ogni chiarimento in merito.

OPERA Società Cooperativa Sociale • ONLUS • Società Cooperativa per Azioni

sede legale e operativa
URBINO (61029) Via Paciotti, 3
Tel. 0722.327841 Fax 0722.327743

sede amministrativa
ANCONA (60121) Via Saffi, 4
Tel. 071.50103259 Fax 071.50103260

segreteria e sede operativa
ANCONA (60131) Via Spadoni, 12
Tel. 071.2076945 - 071.2915160

sede operativa
TREIA (62010) Via Arno, 22
Tel. 0733.561181

sede operativa
FANO (61032) Via della Fortezza
Tel. 338.8791594

sede operativa
ASCOLI PICENO (63100) Corso Vittorio Emanuele, 44
Tel. 0736.256474